



COMUNE DI
Cavallino - Treporti
(Città Metropolitana di Venezia)

**VADEMECUM PRINCIPALI ADEMPIMENTI
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE NEL TERRITORIO
COMUNALE DI CAVALLINO-TREPORTI**

ADOTTATO CON DETERMINAZIONE N. 1276 DEL 24/12/2025

IL PRESENTE VADEMECUM RIASSUME I PRINCIPALI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CARICO DEI TITOLARI E GESTORI DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE, REGIONALE E DELLE PRESCRIZIONI COMUNALI.

L'ELENCO NON HA CARATTERE ESAUSTIVO MA COSTITUISCE UNO STRUMENTO DI SUPPORTO OPERATIVO.



COMUNE DI
Cavallino - Treporti
(Città Metropolitana di Venezia)

OBBLIGO	NORMA	SANZIONI PMR= pagamento in misura ridotta	DIFFIDA AMM.VA ex art 6 D.Lgs 103/2024
ESPOSIZIONE IN LUOGO BEN VISIBILE ALL'INTERNO DEL LOCALE DELLA SCIA/AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DELL'ATTIVITÀ	ART. 180 DEL REG. DI ESECUZIONE DEL TULPS (R.D. N. 635/1940)	SANZIONE PECUNIARIA: DA € 154,00 A € 1.032,00 PMR € 308,00	SI
LISTINO PREZZI INDICANTE IL COSTO DELLE CONSUMAZIONI E I SERVIZI OFFERTI, NONCHÉ EVENTUALI MAGGIORAZIONI	ART. 180 DEL REG. DI ESECUZIONE DEL TULPS (R.D. N. 635/1940) E ART. 30 L.R. 21 SETTEMBRE 2007 N. 29	SANZIONE PECUNIARIA: DA € 154,00 A € 1.032,00 PMR € 308,00	SI
ESPOSIZIONE AUTORIZZAZIONE SANITARIA O "REGISTRAZIONE" EFFETTUATA CON D.I.A. (ORA SCIA)	REGOLAMENTO N. 852/2004/CE	D.LGS. 193/2007, art. 6, comma 3 SANZIONE PECUNIARIA: DA € 1.500,00 a € 9.000,00 per mancata notifica sanitaria (mancata SCIA). PMR € 3.000,00	NO
ESPOSIZIONE TABELLA A STAMPA DELL'ART. 101 TULPS	ART. 180 DEL REG. DI ESECUZIONE DEL TULPS (R.D. N. 635/1940)	SANZIONE PECUNIARIA: DA € 154,00 A € 1.032,00 PMR € 308,00	SI
ESPOSIZIONE LICENZA FISCALE UTF (EX UTIF) PER LA VENDITA DI ALCOLICI E LIQUORI	DECRETO LEGGE N. 34 DEL 30 APRILE 2019	COMPETENZA DI AGENZIA DOGANE E MONOPOLI	
COMUNICAZIONE ORARIO AL COMUNE ED ESPOSIZIONE CARTELLO CON ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA. LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ PER PERIODI INFERIORI AI 30 GIORNI DEVE ESSERE COMUNICATA AL PUBBLICO TRAMITE UN AVVISO LEGGIBILE DALL'ESTERNO DELL'ESERCIZIO. IN CASO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ PER UN PERIODO SUPERIORE A 30 GIORNI, IL TITOLARE DEVE DARNE NOTIZIA AL COMUNE ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELLA SOSPENSIONE. ANCHE LA RIATTIVAZIONE VA COMUNICATA AL COMUNE	ART. 18 COMMA 4 E 29 COMMA 1 DELLA L.R. 29/07 ART. 9 REGOLAMENTO COMUNALE	SANZIONE PECUNIARIA: DA € 258,00 A € 1.550,00 PMR € 516,00 In caso di reiterazione della violazione, sospensione dell'attività da 2 a 7 giorni	SI
DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE DALLE ORE 3,00 ALLE 6,00 ED ESPOSIZIONE CARTELLO DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOLICHE OLTRE L'ORARIO CONSENTITO	ART. 6 COMMI 2 E 3 DEL D.L. 117/07 CONVERTITO CON L. 160/07 E MODIFICATO DALLA L. 120/10 ART. 7 COMMA 1 DELLA L.R.29/07	SANZIONE PECUNIARIA DA € 5.000,00 A € 20.000,00 PMR: € 6.666,67 In caso di reiterazione della violazione sospensione dell'attività da sette a trenta giorni	NO



COMUNE DI
Cavallino - Treporti
(Città Metropolitana di Venezia)

TABELLE ALCOLEMICHE	I LOCALI SONO TENUTI A ESPORRE IL CARTELLO INDICANTE I SINTOMI DELL'ASSUNZIONE DI ALCOL E LE QUANTITÀ CHE DETERMINANO IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI LEGGE PER LA GUIDA DEI VEICOLI	LA MANCATA O IRREGOLARE ESPOSIZIONE COMPORTA UNA SANZIONE DA € 300,00 A € 1.200,00. PMR € 400,00	SI
I TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI CHE PROSEGUANO L'ATTIVITÀ OLTRE LE ORE 24, DEVONO AVERE, ALMENO PRESSO UN'USCITA DEL LOCALE, UN APPARECCHIO DI RILEVAZIONE DEL TASSO ALCOLEMICO , DI TIPO PRECURSORE CHIMICO O ELETTRONICO, A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI CHE DESIDERINO VERIFICARE IL PROPRIO STATO DI IDONEITÀ ALLA GUIDA DOPO L'ASSUNZIONE DI ALCOOL	ART. 6 COMMA 2-QUATER DEL D.L. 117/07 CONVERTITO CON L. 160/07 E MODIFICATO DALLA L. 120/10	IN CASO DI IRREGOLARITÀ SONO PREVISTE SANZIONI DA € 300,00 A € 1.200,00. PMR € 400,00	SI
I TITOLARI DEVONO ALTRESÌ ESPORRE ALL'ENTRATA, ALL'INTERNO E ALL'USCITA DEI LOCALI APPOSITE TABELLE CHE RIPRODUCANO: A) LA DESCRIZIONE DEI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA NELL'ARIA ALVEOLARE ESPIRATA; B) LE QUANTITÀ, ESPRESSE IN CENTIMETRI CUBICI, DELLE BEVANDE ALCOLICHE PIÙ COMUNI CHE DETERMINANO IL SUPERAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, PARI A 0,5 GRAMMI PER LITRO, DA DETERMINARE ANCHE SULLA BASE DEL PESO CORPOREO	ART. 6 COMMA 2-QUATER DEL D.L. 117/07 CONVERTITO CON L. 160/07 E MODIFICATO DALLA L. 120/10	SANZIONE PECUNIARIA DA € 300,00 A € 1.200,00. PMR € 400,00	SI
FUMO IN LUOGHI VIETATI	ART. 7 COMMA 1 L. 584/75 ART. 51 COMMI 1 E 5 DELLA L. 3/03 DPCM 14.12.95	SANZIONE PECUNIARIA DA € 27,00 a € 275,00 PMR € 55,00	NO
FUMO IN PRESENZA DI MINORI E DONNE IN GRAVIDANZA	ART. 7 COMMA 1 L. 584/75 ART. 51 COMMI 1 E 5 DELLA L. 3/03 DPCM 14.12.95	SANZIONE PECUNIARIA DA € 55,00 a € 550,00 PMR € 110,00	NO
ESPOSIZIONE CARTELLO "VIETATO FUMARE", CON L'INDICAZIONE DEI SOGGETTI AI QUALI SPETTA VIGILARE	ART. 2 E 7 COMMA 2 COMMA 1 L. 584/75	SANZIONE PECUNIARIA DA € 220,00 a € 2.200,00 PMR € 440,00	NO



COMUNE DI
Cavallino - Treporti
(Città Metropolitana di Venezia)

VIGILANZA	ART. 51 COMMA 1 E 5 DELLA L. 3/03 DPCM 14.12.95 D. LGS. 81/08		
SORVEGLIABILITÀ PUBBLICO ESERCIZIO	D.M. N. 564/1992 INOSSERVANZA CRITERI DI SORVEGLIABILITÀ IN UN LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO AUTORIZZATO AI SENSI DELL'ART. 68 OVVERO 69 TULPS VIOLAZIONE ART. 221 DEL REG. ESECUZIONE TULPS IN RELAZIONE ALL'ART.153 ULTERIORE IPOTESI DI REATO NEL CASO DI MANCANZA DI AGIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 80 TULPS DEFERIMENTO DEL TITOLARE ANCHE AI SENSI DELL'ART. 681 DEL CODICE PENALE	ARRESTO FINO A 6 MESI O AMMENDA NON INFERIORE A 103,00€	NO
SORVEGLIABILITÀ CIRCOLO PRIVATO	INOSSERVANZA DEI CRITERI DI SORVEGLIABILITÀ IN UN CIRCOLO PRIVATO IN VIOLAZIONE DEL D.M. 564/1992 E S.M.I. VIOLAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 2 O 3 O 4 DEL D.P.R. 235/2001	SANZIONE PECUNIARIA DA € 516,00 A € 3.098,00 PMR 1032,00€	SI
NEL CASO DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO LECITI: GLI ESERCENTI DEVONO ESPORRE CARTELLI INFORMATIVI CHE AVVISANO DEI RISCHI CORRELATI AL GIOCO D'AZZARDO E INDICANO I SERVIZI DI ASSISTENZA PER PERSONE CON PROBLEMI DA GIOCO DISTANZE MINIME DA "LUOGHI SENSIBILI" LIMITAZIONI ORARIE DELL'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI CONTINGENTAMENTO APPARECCHI	TULPS COMMI 6 E 7 DELL'ART. 110 ART. 9 LEGGE REGIONALE N. 38/2019 ART. 7 e 14 LR N. 38/2019 REGOLAMENTO COMUNALE SALE GIOCHI DGRV N. 2006 DEL 30 DICEMBRE 2019 - ART. 9 LEGGE REGIONALE N. 38/2019 TULPS ART. 110 DECRETI MINISTERO ECONOMIA E FINANZE AAMS	COMPETENZA DI AGENZIA DOGANE E MONOPOLI SANZIONE PECUNIARIA DA € 2.000,00 A € 6.000,00 PMR € 2.000,00 SANZIONE PECUNIARIA DA € 2.000,00 A € 6.000,00 PER OGNI APPARECCHIO PMR € 2.000,00 SANZIONE PECUNIARIA DA € 500,00 A EURO € 1.500,00 PER OGNI APPARECCHIO PMR € 500,00 COMPETENZA DI AGENZIA DOGANE E MONOPOLI	



COMUNE DI
Cavallino - Treporti
(Città Metropolitana di Venezia)

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI ESERCENTI CHE GESTISCONO APPARECCHI PER IL GIOCO DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 6	ART. 4 e 14 LEGGE REGIONALE N. 38/2019	SANZIONE PECUNIARIA DA € 500,00 A € 1.500,00 PMR € 500,00	
LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PUBBLICO ESERCIZIO VA COMUNICATA AL COMUNE TRAMITE SUAP	LEGGE REGIONALE N. 29/2007 ART. 32 COMMA 8, IN RELAZIONE ALL'ART. 15 BIS COMMA 1	SANZIONE PECUNIARIA DA € 154,00 a € 1.032,00 PMR € 308,00	